



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 27/21**

Lussemburgo, 25 febbraio 2021

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-821/19  
Commissione /Ungheria (Configurazione come reato del sostegno ai  
richiedenti asilo)

**Secondo l'avvocato generale Rantos, sanzionando penalmente l'attività organizzativa realizzata al fine di consentire l'avvio di una procedura di protezione internazionale da parte di persone che non soddisfano i criteri nazionali per la concessione di tale protezione, l'Ungheria è venuta meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione**

*La configurazione come reato di tale attività viola l'esercizio dei diritti garantiti dal legislatore dell'Unione in materia di sostegno ai richiedenti protezione internazionale*

Con una riforma legislativa del 2018, l'Ungheria ha reso più difficili le condizioni di accesso alle procedure di protezione internazionale e quelle per l'esercizio delle attività volte a prestare consulenza e assistenza ai richiedenti tale protezione. Da un lato, l'Ungheria ha introdotto un nuovo motivo di inammissibilità per le domande di protezione internazionale, connesso al passaggio del richiedente attraverso un Paese di transito sicuro prima di giungere nel territorio ungherese. Dall'altro lato, detto Stato membro ha configurato come reato l'attività organizzativa realizzata al fine di consentire l'avvio di un procedimento di protezione internazionale da parte di persone che non soddisfano i criteri nazionali per la concessione di tale protezione e previsto restrizioni nei confronti delle persone sottoposte a procedimento penale o sanzionate per un siffatto reato.

Ritenendo che l'introduzione di un nuovo motivo di inammissibilità collegato al passaggio attraverso un Paese di transito sicuro, la configurazione come reato della summenzionata attività organizzativa e l'imposizione di altre restrizioni nei confronti delle persone sottoposte a procedimento penale o sanzionate per un siffatto reato violino le direttive «Procedure»<sup>1</sup> e «Accoglienza»<sup>2</sup>, la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento contro l'Ungheria dinanzi alla Corte di giustizia.

Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Athanasios Rantos rammenta, anzitutto, che, con la sua sentenza del 19 marzo 2020<sup>3</sup>, la Corte ha già dichiarato illegittimo il motivo di inammissibilità messo in discussione dalla Commissione. Di conseguenza, l'avvocato generale suggerisce alla Corte di dichiarare che **introducendo tale motivo di inammissibilità l'Ungheria è venuta meno ai propri obblighi derivanti dalla direttiva «Procedure»**.

L'avvocato generale esamina, poi, l'asserita violazione delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di sostegno ai richiedenti protezione internazionale. A tale riguardo, l'avvocato generale riconosce che la giurisprudenza dell'Alkotmánybíróság (Corte costituzionale, Ungheria)<sup>4</sup> sembra garantire che un semplice sostegno umanitario nei confronti di persone bisognose e indigenti non sia equiparato a un'attività organizzativa illecita. Tuttavia, egli evidenzia che, al di là di tale ipotesi, qualsiasi organizzazione o persona che fornisca un sostegno finalizzato a permettere l'avvio di una procedura di protezione internazionale agisce necessariamente con l'intenzione di consentire al soggetto interessato di avviare una procedura del genere. Di conseguenza, una siffatta

<sup>1</sup> Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

<sup>2</sup> Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).

<sup>3</sup> Sentenza della Corte del 19 marzo 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompá), [C-564/18](#).

<sup>4</sup> Decisione n. 3/2019.

organizzazione o persona può nutrire dubbi sul fatto che il soggetto di cui trattasi soddisfi i requisiti necessari per avere diritto a tale protezione.

Infatti, i dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei richiedenti sono insiti nella procedura di asilo, che si svolge precisamente allo scopo di stabilire se sussistano le condizioni per la concessione della protezione internazionale. Secondo l'avvocato generale, spetta alle autorità nazionali competenti, e non ai consulenti legali né alle organizzazioni o alle persone che offrono sostegno ai richiedenti protezione internazionale, valutare se i motivi adottati nella domanda giustificano la concessione di tale protezione conformemente ai requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale.

A tale riguardo, l'avvocato generale sottolinea che, per quanto riguarda l'applicazione del summenzionato motivo di inammissibilità illegittimo, le autorità ungheresi considerano la Serbia un Paese di transito sicuro. Di conseguenza, si presume che qualsiasi persona od organizzazione che fornisca sostegno ai richiedenti protezione internazionale giunti in Ungheria dopo aver attraversato il suddetto Paese sia consapevole del fatto che le domande di tali persone sono molto probabilmente destinate al fallimento, e che pertanto è esposta al rischio concreto di essere perseguita penalmente.

L'avvocato generale ritiene, del pari, che la configurazione come reato del sostegno ai richiedenti protezione internazionale potrebbe avere un effetto dissuasivo particolarmente forte per tutte le persone od organizzazioni che, scientemente, tentano di promuovere un cambiamento della legislazione nazionale in materia di protezione internazionale o di agevolare l'accesso dei richiedenti alla procedura diretta a ottenere tale protezione o al sostegno umanitario. Date le circostanze, l'avvocato generale è dell'avviso che **la configurazione come reato dell'attività organizzativa di cui trattasi costituisca un impedimento ingiustificato all'esercizio dei diritti garantiti dalla normativa dell'Unione in materia di sostegno ai richiedenti protezione internazionale e, di conseguenza, un inadempimento degli obblighi derivanti da tale normativa.**

Infine, per quanto riguarda la normativa ungherese secondo cui alle persone sottoposte a procedimento penale per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare è fatto divieto di varcare un perimetro situato a una distanza inferiore a otto chilometri dalla frontiera esterna del territorio ungherese, l'avvocato generale ritiene che essa aumenti innegabilmente gli effetti negativi della configurazione come reato dell'attività organizzativa summenzionata. Tuttavia, a suo avviso, detta normativa non confligge, di per sé, con il diritto dell'Unione, essendo unicamente intesa a consentire alle autorità di polizia di vietare alle persone sospettate di aver commesso reati l'accesso ai luoghi collegati a tali reati. Inoltre, l'avvocato generale constata che la Commissione non ha addotto alcun argomento che dimostri il carattere intrinsecamente restrittivo della normativa di cui trattasi, ma si è limitata a sottolineare che tale normativa aumenta l'effetto restrittivo della configurazione come reato dell'attività organizzativa in questione. Pertanto, l'avvocato generale **suggerisce alla Corte di respingere il ricorso di cui trattasi nella parte in cui la Commissione chiede che venga accertato un inadempimento in relazione a questa sola normativa.**

---

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*